

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	201
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	209

##### RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII- <i>quater</i> , n. 16 (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

##### La seduta comincia alle 12.35.

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

Sergio BATELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 aprile la relatrice, Elena Murelli, ha illustrato i contenuti del disegno di legge e in quella del 4 aprile ha presentato una proposta di parere. Ricorda altresì che si è poi svolto il relativo dibattito e sono state avanzate alcune richieste di chiarimento. Chiede quindi alla relatrice se intenda replicare alle osservazioni formulate e confermare la proposta di parere presentata nella seduta del 4 aprile 2019.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, replicando alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito precisa, innanzi tutto, con riguardo a quelle relative all'articolo 12 del decreto-legge in esame, che, anche alla luce delle verifiche svolte, non risulta nessuna procedura d'infrazione o Caso EU pilot sull'emergenza inquinamento da cromo esavalente causata dallo stabilimento Stoppani nell'area di Cogoleto (Liguria). Sottolinea, peraltro, che la scarica di Molinetto non è né tra le

discariche preesistenti, né tra le quaranta discariche abusive per le quali la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 (C-498/17) condanna la Repubblica italiana per la violazione delle direttive che prescrivono gli *standard* ambientali e sanitari degli impianti di discarica.

Ricorda inoltre che la materia è stata oggetto di un significativo approfondimento nel corso dell'inchiesta parlamentare della XVII legislatura da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e che, nella relazione sui siti da bonificare (Doc. XXIII, n. 50 della XVII legislatura), approvata dalla medesima Commissione d'inchiesta, si possono trovare ampi ragguagli sulla vicenda, sotto i profili sia ambientali sia amministrativi. Osserva che l'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 12 del provvedimento all'esame è costituito dalla ripresa dell'attività commissariale che era cessata e dal completamento degli interventi di bonifica già avviati. Quanto alla possibilità da parte della rinnovata gestione commissariale – prevista dal comma 1 – di utilizzare i « volumi residui ancora disponibili della discarica di Molinetto » chiarisce anzitutto che si tratta di una mera eventualità: in tal senso, segnala che il prefetto di Genova vi conferirà i rifiuti speciali derivanti dall'attività di bonifica solo ove vi saranno volumi effettivamente disponibili. Ritiene inoltre opportuno precisare che, in una conferenza di servizi promossa il 7 agosto 2013, dal prefetto di Genova, sono state approvate integrazioni al progetto di messa a norma della medesima discarica di Molinetto e che è stata poi esperita una procedura di gara per la realizzazione delle relative opere, nella quale è risultata aggiudicataria la ditta Riccoboni S.p.A. Evidenzia che, per come è stato verificato dalla Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura, in esito all'avvio di questa procedura le autorità europee hanno ritenuto di espungere il sito di Molinetto dal novero di quelli che hanno dato luogo alla procedura di infrazione nei confronti del

nostro Paese, per l'esistenza e la gestione di discariche abusive. Ribadisce che di ciò si trae conferma, del resto, dalla circostanza che la già richiamata recente sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2019 (C-498/17) non contempla il sito di Molinetto.

Sulla base degli ulteriori approfondimenti istruttori anche con il Ministero competente e di quanto emerso in sede di dibattito, espone, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per i chiarimenti forniti che dimostrano come fosse necessario l'approfondimento istruttorio da lui richiesto nella seduta precedente. Alla luce di quanto comunicato dalla relatrice e della sua riformulata proposta di parere, peraltro, ritiene opportuno esprimere talune osservazioni e chiedere che siano inserite nella proposta di parere. In tal senso, in primo luogo, ritiene necessario inserire un'osservazione relativa all'articolo 12 del provvedimento in esame che aggiunga un riferimento circa il fatto che lo svolgimento del processo di bonifica ivi previsto non sia pregiudicato da ulteriori interferenze riconducibili a problematiche di natura europea nel senso che non risultino in futuro contrarie alla normativa dell'Unione europea in materia. Chiede inoltre di riproporre l'osservazione contenuta nella precedente formulazione della proposta di parere nel senso di invitare la Commissione di merito a precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non incidono sulla vigente normativa europea in materia di indicazione del luogo di origine degli alimenti, includendo un richiamo anche a quella nazionale vigente. Ritiene, inoltre, opportuno che nella proposta si inserisca un riferimento volto alla tutela dei produttori nazionali del settore agricolo. In ultimo, segnalando che nella Commissione di merito è stato presentato un emendamento a sua firma volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 12 anche ad altre situazioni analoghe come l'area di Bagnoli, chiede che tale tematica sia inserita nella

proposta di parere, affinché si stimoli la decisione di affrettare i tempi per la soluzione di tali problemi anche al fine di evitare che ulteriori ritardi possano dare luogo a condanne a carico l'Italia da parte dell'Unione europea.

Simona VIETINA (FI) sottolinea che il gruppo Forza Italia valuta favorevolmente ogni forma di sostegno alla produzione agricola italiana, preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, in replica al deputato De Luca, con riferimento alla prima osservazione sottolinea che non pregiudicare l'attività di valutazione di competenza della Commissione europea. Ribadisce tuttavia che la discarica di Molinetto non è né tra le discariche preesistenti, né tra le discariche abusive per le quali la ricordata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea condanna la Repubblica italiana. Per quanto riguarda la tutela dei prodotti alimentari evidenzia che due osservazioni inserite nella sua proposta di parere riformulata, che si basano su ulteriori approfondimenti che tengono conto anche di quanto segnalato dal Ministero competente, sono da lei ritenute significative e sufficienti a tutelare i settori produttivi in questione. Relativamente alla produzione del settore agricolo, segnala che tale settore è comunque tenuto in considerazione dal decreto-legge all'esame e che, se non ritiene necessario inserire ulteriori specificazioni nella proposta di parere, non esclude che altre misure di sostegno per il settore agricolo nazionale potranno essere previste in altri provvedimenti. Per quanto riguarda la problematica della bonifica del sito di Bagnoli, prende atto di quanto riferito dal deputato De Luca e pur condividendo le esigenze di affrontare altre situazioni analoghe, ricorda che la materia non è oggetto del decreto-legge in esame. Pertanto conferma la proposta di parere formulata.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, a seguito

dell'intervento della relatrice e della nuova formulazione della sua proposta di parere, sia necessario riaprire il dibattito per giungere alla fase di dichiarazione di voto solo in un secondo momento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il dibattito sul provvedimento si è già svolto nelle sedute precedenti e che la relatrice ha replicato alle osservazioni sulla nuova proposta di parere formulata, confermandone il testo e che pertanto la stessa, anche tenuto conto dei tempi di esame del decreto-legge, dovrà essere posta in votazione nella giornata odierna. Fa presente che, se il deputato De Luca ritiene comunque di intervenire nuovamente per precisare la propria dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, potrà farlo nel limite dei tempi previsti.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che, nella seduta del 3 aprile 2019, nella quale ha svolto la sua relazione nessuno ha chiesto di intervenire, mentre nella successiva seduta del 4 aprile ha formulato una proposta di parere cui sono seguiti interventi da parte dei deputati che hanno avanzato alcune richieste di chiarimento cui è stata data risposta nella odierna seduta. Sottolinea, quindi, che all'esito dei chiarimenti richiesti e del dibattito svolto ha riformulato la sua proposta di parere e che quindi, a suo avviso, il dibattito non è stato limitato e la Commissione è nelle condizioni di procedere alla votazione della proposta.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza che non sia stato concesso lo svolgimento di un adeguato dibattito alla luce delle novità illustrate dalla relatrice e considera quanto avvenuto come un impedimento alla discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 12.55.**

**RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI  
INTERNAZIONALI**

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.**

**Doc. XII-quater, n. 16.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione NATO in titolo.

Sergio BATELLI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa), ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, della risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, illustrando la risoluzione in titolo osserva che essa esorta, in particolare, i Governi e i Parlamenti degli Stati membri dell'Alleanza atlantica: a continuare ad assistere i Paesi partner della NATO nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) a rafforzare le capacità e in altre attività relative alla difesa; a fornire risorse finanziarie e umane adeguate per realizzare la missione NATO in Iraq; a sviluppare un approccio congiunto e coordinato dei Paesi Alleati per una soluzione politica alla guerra in Siria e che chiami il regime a rendere conto delle violazioni dei diritti umani e dell'impiego di armi chimiche; a elaborare una politica condivisa verso la

Libia nel settore dell'assistenza alla difesa e della costruzione di istituzioni della sicurezza; ad allargare e approfondire la collaborazione tra NATO e Unione europea nella regione MENA, anche aiutando i partner a rafforzare le loro capacità e a promuovere la resilienza; a consentire alla NATO di individuare modalità per allargare e approfondire le proprie relazioni con organizzazioni regionali, per aiutarle a migliorare le loro capacità di affrontare le sfide per la sicurezza nella regione MENA e in altre parti dell'Africa; a rafforzare ulteriormente l'operatività dell'*Hub per il Sud* di Napoli; a riflettere su come la NATO possa rafforzare la cooperazione militare tra gli Alleati per stabilizzare i Paesi del G5 Sahel. Con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione, ritiene opportuno richiamare, in particolare, la cooperazione tra Unione europea e NATO e le linee di azione esterna della politica migratoria europea. In tal senso, con riferimento alla prima tematica, ricorda che l'obiettivo dell'Unione europea è quello di rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di reciproco rispetto dell'autonomia decisionale. Rammenta che attualmente sono 22 i Paesi che fanno parte sia dell'Unione europea sia della NATO, ricordando che sono membri NATO i seguenti Paesi: Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, mentre gli Stati membri dell'Unione europea che non aderiscono alla NATO sono: Svezia, Finlandia, Malta, Repubblica di Cipro, Austria e Irlanda.

Rimarca che l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione « non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono

che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto». Segnala che il quadro giuridico che regola la cooperazione tra l'Alleanza Atlantica e l'Unione europea è costituito dalle cosiddette «intese *Berlin Plus*»: con tale termine si indica l'insieme degli accordi, conclusi nel marzo del 2003 dopo oltre tre anni di complesse trattative, definito come partenariato strategico tra la NATO e l'Unione europea, vale a dire un processo di cooperazione in divenire di notevole valenza politica e strategica, ai fini del consolidamento della sicurezza a livello sia regionale sia globale. Evidenzia che in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della NATO, svoltosi a Lisbona nel novembre 2010, gli alleati hanno manifestato la loro determinazione a migliorare il partenariato Unione europea – NATO sulla base di linea guida del nuovo concetto strategico approvato dal Vertice, che prevede che NATO e Unione europea possono e dovrebbero giocare ruoli complementari e reciprocamente rafforzati nel sostegno alla pace e alla sicurezza internazionali. Ricorda inoltre che il Segretario generale della NATO ha ribadito in più occasioni la necessità del rafforzamento della difesa europea, della complementarietà degli sforzi della NATO e dell'Unione europea e l'opportunità di bilanciare con un crescente impegno degli Alleati continentali il nuovo orientamento militare americano verso i quadranti asiatico e pacifico. Ricorda altresì che a margine del Vertice NATO dell'8 e 9 luglio 2016 in Polonia, l'Unione europea e la NATO hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sull'intensificazione della cooperazione pratica attraverso iniziative di cooperazione nei seguenti settori: contrasto alle minacce ibride, anche mediante l'elaborazione di procedure coordinate; cooperazione operativa in mare e in materia di migrazione; coordinamento nella cibersicurezza e difesa; sviluppo di capacità di difesa coe-

renti, complementari e interoperabili; agevolazione di un'industria della difesa più forte e di una maggiore ricerca nel campo della difesa; potenziamento del coordinamento relativo alle esercitazioni; supporto alle capacità di difesa e sicurezza dei partner a est e a sud. Rimarca che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 5 dicembre 2017, delle conclusioni nelle quali ha approvato nuove iniziative di cooperazione con la NATO, portando a 74 il totale delle iniziative di cooperazione pratica in corso, comprendenti aspetti quali l'antiterrorismo, la cooperazione donne, pace e sicurezza e la mobilità militare. Segnala che da ultimo, il 10 luglio 2018, l'Unione europea e la NATO hanno firmato una nuova dichiarazione congiunta, che integra quella del 2016, e nella quale si indica che l'Unione europea e la NATO concentreranno la propria cooperazione in settori quali: mobilità militare; cibersicurezza; minacce ibride; lotta al terrorismo; donne e sicurezza. Con riferimento alla dimensione esterna della politica di migrazione dell'Unione europea, ritiene opportuno ricordare che essa si concentra su alcuni temi che in linea di principio hanno in comune l'obiettivo generale della riduzione delle cause profonde della migrazione, in particolare riguardo ai flussi irregolari provenienti dal continente africano. Tale politica attiene, da un lato, al sostegno agli Stati di origine e di transito per eliminare i principali fattori di instabilità economica, sociale, e politica, dall'altro, nell'approfondimento della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati terzi riguardo il controllo delle rispettive frontiere, il contrasto alle reti del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e, infine, alle politiche in materia di rimpatrio dei migranti irregolarmente presenti nell'Unione europea. Evidenzia che il sostegno dell'Unione europea riguarda anche il potenziamento dei sistemi di protezione internazionale al di fuori del territorio dell'Unione, tra l'altro, con riferimento alla situazione dei profughi interni o provenienti da zone esterne. In tale contesto segnala, in particolare, il Fondo fiduciario europeo di emergenza

per l'Africa (*EU Emergency Trust Fund for Africa*), istituito nel novembre del 2015 in occasione del Vertice di La Valletta « Unione europea – Africa », che ha raggiunto, al 19 marzo 2019, un volume di risorse pari a 4,2 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo e da altri strumenti finanziari dell'Unione europea, mentre gli Stati membri ed altri Paesi donatori, quali Svizzera e Norvegia, vi contribuiscono per 492 milioni. Gli Stati membri maggiori contributori al Fondo sono la Germania e l'Italia con un impegno, rispettivamente, per 182,5 e 112 milioni di euro. Evidenzia che nell'ambito del fondo sono stati approvati 188 programmi per un valore di oltre 3,6 miliardi di euro. Osserva che l'approccio seguito con l'accordo di La Valletta, e il *Trust fund*, è altresì alla base del Nuovo quadro di partenariato dell'Unione europea, che si è tradotto in patti con Paesi terzi considerati prioritari, quali Niger, Mali, Nigeria, Senegal ed Etiopia, e all'avvio del cosiddetto Piano di investimenti esterni. Quest'ultimo strumento finanziario, a partire dal 2017, stimola gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione europea tramite sovvenzioni, prestiti, garanzie, e strumenti di condivisione dei rischi. Il contributo dell'Unione europea si attesta a circa 4,5 miliardi di euro, che secondo la Commissione europea dovrebbe determinare una leva finanziaria in grado di mobilitare fino a 44 miliardi di euro di investimenti privati per lo sviluppo sostenibile. La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri un contributo di uguale entità al fine di raggiungere un volume di investimenti di quasi novanta miliardi di euro. Segnala che secondo la Commissione europea, al 18 dicembre 2018, nell'ambito del piano, l'Unione europea ha impegnato 3,7 miliardi di euro, realizzando una leva finanziaria che dovrebbe determinare investimenti in Africa per 37 miliardi. Evidenzia che più di recente, nella risoluzione del 14 marzo 2018 « Preparazione della posizione del Parlamento in merito al Quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 », il Parlamento europeo ha appro-

vato una serie di indicazioni con particolare riferimento all'azione esterna dell'Unione europea concernente i Paesi terzi interessati ai flussi migratori, tra le quali un significativo aumento degli stanziamenti, peraltro anche con riferimento alle politiche di vicinato e di sviluppo. Segnala che la proposta è stata qualificata, in particolare, dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, come iniziativa per un nuovo « Piano Marshall per l'Africa volto a dare speranza a milioni di africani pronti a partire per mancanza di alternative ». Ricorda inoltre che, nel maggio del 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, che prevede, tra l'altro, uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dotato di 89,5 miliardi di euro per il predetto periodo a prezzi correnti, riservati in via prioritaria all'Africa e ai Paesi del vicinato. Secondo la proposta, almeno 32 miliardi di euro sarebbero destinati all'Africa subsahariana, mentre 10,2 miliardi di euro costituirebbero la « Riserva per le sfide e le priorità emergenti ». Rammenta che il 27 marzo 2019, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura lo strumento citato, aumentando il *budget* complessivo a 93,154 miliardi di euro a prezzi correnti, pari a circa 4 miliardi in più rispetto alla proposta della Commissione europea. Il Parlamento europeo ha altresì potenziato le risorse da destinare all'Africa subsahariana, portandole a 34,711 miliardi di euro a prezzi correnti. Inoltre, ritenendo la promozione della democrazia, della pace e della sicurezza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani quali obiettivi centrali dell'azione esterna dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha emendato lo strumento nel senso di prevedere la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione europea nei confronti dei Paesi che non siano in grado di osservare i citati principi. Ricorda inoltre che con la Comunicazione del settembre 2018 riguardante « una nuova alleanza Africa – Europa per gli investimenti e l'occupazione

sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l'occupazione», la Commissione europea ha proposto una serie di iniziative volte a promuovere l'imprenditoria, l'istruzione e la formazione, nonché l'integrazione economica nel continente africano. Segnala altresì che nel giugno 2018 l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con il sostegno della Commissione europea, ha proposto di istituire lo strumento europeo per la pace, dotato di 10,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione dell'Unione europea con l'Africa per garantire in tutto il continente africano pace, sicurezza e stabilità, elementi determinanti per lo sviluppo economico. Ricorda inoltre che, nell'ambito degli accordi riconducibili alla cosiddetta « Dichiarazione UE – Turchia » del marzo 2016, è tuttora in vigore lo Strumento per i rifugiati in Turchia, istituito dall'Unione europea per il periodo 2016-2019 con una dotazione complessiva di 6 miliardi, di cui 3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'Unione europea e 3 miliardi di euro dagli Stati membri: i progetti finanziati nell'ambito dello strumento si concentrano su assistenza umanitaria, istruzione, sanità, infrastrutture municipali e sostegno socio-economico. In particolare, secondo la Commissione europea, grazie a tali risorse: più di 635 mila minori siriani hanno accesso all'istruzione e 136 nuove scuole sono attualmente in costruzione; 5 milioni di prestazioni sanitarie di base sono state erogate e 650 mila bambini sono stati sottoposti a vaccinazione; un milione e mezzo di rifugiati siriani più vulnerabili ricevono mensilmente trasferimenti di denaro. Evidenzia che a partire dal secondo trimestre del 2016, l'Unione europea ha concentrato gli sforzi relativamente alla situazione dei migranti in Libia, mettendo in campo, tra l'altro, misure volte al sostegno delle comunità locali libiche interessate ai flussi, e al miglioramento delle condizioni delle strutture di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo. I milioni di euro impegnati dall'U-

nione europea per i progetti in Libia sono complessivamente 338; in particolare, soltanto nell'ambito dell'Unione europea *Trust fund for Africa*, le risorse sono articolate in programmi riguardanti: protezione e assistenza per migranti e rifugiati, con una dotazione pari a 134,7 milioni di euro; stabilizzazione delle comunità locali, con una dotazione pari a 92 milioni di euro; gestione delle frontiere, con una dotazione pari a 91,3 milioni di euro.

Segnala, inoltre, che nell'ambito della *Task force* trilaterale Unione africana – Unione europea – Nazioni Unite, avviata nel novembre 2017, sono state intraprese iniziative con l'obiettivo di migliorare la situazione umanitaria dei migranti con il coinvolgimento dei principali organismi internazionali, quali l'UNHCR e l'OIM, e di potenziare i reinsediamenti e i rimpatri volontari assistiti e la reintegrazione nei Paesi di origine: grazie a tali politiche, 37 mila persone hanno fatto ritorno nei rispettivi Paesi nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Segnala peraltro, con riferimento ai recenti sviluppi della situazione in Libia, che, al termine del Consiglio affari esteri, che si è svolto a Bruxelles, l'8 aprile 2019, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha indicato che il Consiglio dell'Unione europea, pur non avendo tale argomento all'ordine del giorno, ha svolto una discussione sugli ultimi sviluppi in Libia. Sottolinea che l'Alto rappresentante ha indicato che i paesi membri del Consiglio dell'Unione europea hanno indicato in modo unitario la necessità di: prima di tutto, esortare tutte le parti e tutti gli attori regionali ad attuare pienamente una tregua umanitaria e immediata, come richiesto dalle Nazioni Unite; in secondo luogo, per evitare un'ulteriore *escalation* militare invitare tutti a evitare ulteriori azioni militari e tornare al tavolo delle trattative sotto l'egida delle Nazioni Unite, assicurando pace e la stabilità per il paese. Evidenzia che l'Alto rappresentante ha, altresì, indicato che si manterrà in stretto contatto con l'inviato speciale delle Na-

zioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, come fatto finora, per rafforzare e sostenere il suo lavoro il più possibile. Ritiene, peraltro, che sulla base di quanto emerso dal Consiglio dell'Unione europea e anche dei recenti accadimenti in Libia, l'esortazione recata dalla risoluzione dell'Assemblea parlamentare della NATO appare ancora più utile. Osserva, peraltro, che all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO vi è un articolato dibattito su cosa considerare preminente nell'ambito dell'attualità politico strategica e segnala che, al momento, emergono almeno due blocchi di Paesi membri che intendono dare priorità a due diverse situazioni. Il primo è rappresentato, per semplificare, dai Paesi NATO dell'Europa orientale che focalizzano la loro attenzione sulla Russia; il secondo dai Paesi mediterranei che individuano come prioritaria la minaccia proveniente da sud connessa ai massicci flussi migratori e alle possibili infiltrazioni di frange terroristiche. Evidenzia, quindi, che su ciò è necessario trovare un punto di equilibrio. Conclude osservando che,

alla luce delle richiamate considerazioni, le esortazioni recate dalla risoluzione, per i profili di competenza, sembrano in linea con l'azione sostenuta dall'Unione europea e che, pertanto, esse possono essere valutate favorevolmente.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che tra le azioni di cooperazione debbano essere incluse quelle volte ad assicurare condizioni dignitose per i migranti che si trovano sul territorio libico e a smantellare le prigioni-lager ivi esistenti.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, in relazione alle osservazioni svolte dalla deputata Rossini segnala che quanto da lei auspicato è già considerato nel testo della risoluzione all'esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**



## ALLEGATO

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto (C. 1718 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto »;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede tra le finalità del nuovo fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino vi è l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinii a denominazione di origine protetta (DOP);

tenuto conto che l'adozione di tale tipologia di misure è regolata dall'articolo 150 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il rispetto del quale appare opportuno richiamare espressamente nell'articolo;

considerato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che i contributi, erogati a valere sul nuovo fondo destinato a favorire la qualità e la com-

petitività del latte ovino, siano concessi nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

ritenuto opportuno richiamare in tale disposizione il rispetto anche delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 3-bis, comma 2, stabilisce che i contributi relativi alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi, dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018, siano concessi in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

considerato che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge dispone che i primi acquirenti di latte crudo, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, in analogia con quanto disposto relativamente al latte vaccino ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come attuato ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1185/2017;

considerato che l'articolo 4 del decreto-legge novella l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fine di migliorare il recupero delle somme illegittimamente percepite nell'ambito del regime delle quote latte, anche in via coattiva, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, attribuendo le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione e sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tenuto conto che il Governo ha precisato, nella relazione illustrativa, che la sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme;

rilevato che l'articolo 5 prevede l'incremento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, al fine di favorire la distribuzione agli indigenti, tramite gli enti cari-

tativi, di formaggi a DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinando l'intero ammontare della somma stanziata al raggiungimento di tale scopo, subordinando l'efficacia di tale disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

considerato che l'articolo 6 prevede, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – che consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo –, l'estensione degli interventi attivabili a carico di tale fondo anche in favore delle imprese, colpite dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 alle imprese agricole della regione Puglia, che non avevano attivato le polizze assicurative agevolate per tale tipologia di rischio;

rilevata l'opportunità di precisare che tale intervento deve essere compatibile con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 7 del decreto-legge, che introduce l'articolo 4-*bis* al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni per attuare gli interventi fitosanitari

d'urgenza per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

considerato che l'articolo 9 novella il citato decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, inserendovi l'articolo 4-ter che dispone, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agricolo, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

ritenuto opportuno precisare che i contributi di cui ai richiamati articoli 2, 7 e 9 del decreto-legge in esame devono essere concessi nel rispetto del complesso delle disposizioni delle norme europee relative agli aiuti *de minimis* da esse richiamate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 1, che l'adozione di misure temporanee di rego-

lazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinii a denominazione di origine protetta (DOP), sia promossa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

b) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 3, che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo capoverso devono rispettare, oltre che le norme europee ivi richiamate, anche le disposizioni, anche di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

c) valuti la Commissione l'opportunità di precisare agli articoli 2, 7 e 9 che i contributi da essi previsti siano concessi nel rispetto del complesso delle disposizioni delle norme europee relative agli aiuti *de minimis* dai medesimi richiamate.